

Anatomia del reato di Tortura. Riflessi attuali e conseguenze processuali.

di *Alessandro Continiello e Giovanni Chiarini*

1. Con questo breve scritto si vuole approfondire tale nuova fattispecie di reato, che è stata oggetto di varie polemiche, sia da parte della dottrina che da parte dell'opinione pubblica e politica.

La sua introduzione nel nostro ordinamento ha luogo con la legge 14 luglio del 2017 numero 110, che ha recepito, con enorme ritardo, le indicazioni contenute nell'ormai risalente, ma attualissima, Convenzione di New York del 1984¹.

Nella predetta Convenzione si faceva infatti riferimento ai principi generali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, per quanto concerne il *“riconoscimento dei diritti uguali e inalienabili della famiglia umana”* quale fondamento della libertà e della giustizia.

Nello specifico, in virtù dell'articolo 55 della Carta, gli Stati sono tenuti *“a promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”*, alla luce dell'articolo 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nonché dell'articolo 7 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici.²

Tale fattispecie viene introdotta nel codice penale per colmare un vuoto, in quanto, prima della sua entrata in vigore, l'unico reato previsto in punizione della tortura, nell'ordinamento italiano, era quello di cui all'art. 185 bis del codice penale militare di guerra.

Esso prevedeva infatti che *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di*

¹ Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata nel 1984 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n.39/46 e resa esecutiva in Italia con la L. 3/11/1988 n.49; vedasi anche due sentenze della Corte EDU vs Italia, che ci hanno condannato in seguito alla violazione dell'articolo 3 CEDU

² *“I quali stabiliscono entrambi che nessuno sia sottoposto a tortura o ad altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tenuto ugualmente conto della Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalla tortura o da altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale il 9 dicembre 1975, animati dal desiderio di aumentare l'efficacia della lotta contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti nel mondo intero”* - www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione_contro_la_Tortura.pdf

*altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni”.*³

2. Prima di analizzare il testo della (nostra) norma ed il caso processuale con cui ha avuto, per la prima volta, accesso questo nuovo reato, si veda che cosa - e come soprattutto - viene definita la “tortura” secondo la Convenzione del 1984: *“Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate”.*

A ben leggere la definizione suindicata, questa si focalizza sull’autore delle torture, specificando che il soggetto attivo/persona “agisce a titolo ufficiale”, trattandosi quindi di un “funzionario pubblico” o comunque un individuo, come dire, longa manus dello Stato e dei suoi apparati: nel gergo tecnico penalistico si tratterebbe di un cosiddetto reato proprio.

Il *modus agendi* con cui si tradurrebbe concretamente la tortura su un soggetto, non è specificatamente indicato, in quanto ci si è focalizzati più che altro sul fine-ultimo, ossia “l’infliggere dolore o sofferenze acute” sia fisiche che psichiche.

L’unica limitazione, nel senso di non poter considerarla tortura, sta nelle “sanzioni legittime” applicate ad un soggetto ed al dolore o sofferenze che queste potrebbero riverberarsi su di esso, così come su tutti gli individui, nel caso ad esempio della limitazione della libertà stante l’applicazione di misure cautelari personali limitative, appunto, della sua libertà.

È bene ora osservare come è stata traslata questa definizione nel nostro codice penale.

Sancisce l’articolo 613 bis cod. pen. che *“chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà persona o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”.*

³per la definizione degli atti di tortura, la norma sembra operare un rinvio mobile implicito alla stessa convenzione

A chiare note la definizione di tortura si sovrappone esattamente con quella contenuta nella Convenzione, con un'unica (ovvia) differenziazione, ossia che a commettere il delitto in esame può esser "chiunque" (reato comune) e non solo un "funzionario pubblico o qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale" (reato proprio).

Nell'articolo citato viene infatti introdotta una aggravante ad hoc nel caso in cui "*i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio*" con una pena della reclusione aumentata da cinque a dodici anni. Naturalmente, come già evidenziato nella Convenzione, anche nella configurazione della nostra fattispecie, ex art.613 bis c.p., viene precisato che non trattasi di tortura "*nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti*". Sono al contrario previste ulteriori aggravanti nel caso di lesioni personali, sino alla pena dell'ergastolo ove "*il colpevole cagioni volontariamente la morte*".

Quanto alle modalità della condotta, finalizzate all'estrinsecazione della norma in esame, appare – ad avviso di chi scrive – un po' nebulosa la sua applicazione: per esser ancor più chiari, stante il presupposto della privazione della libertà, si parla di "*condotte che comportano un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona*". Se finalizzate a "sofferenze fisiche", la sua dimostrazione parrebbe in un certo senso più semplice (attraverso la certificazione medica di lesioni ad esempio); quando però si entra nell'alveo delle violenze e minacce che cagionano un trauma psichico, la situazione appare più complicata. Quale sarebbe, infatti, il *discrimen* per la configurazione di tale reato?

Nella norma in esame si parla di un soggetto (passivo) privato della sua libertà: in questo caso si ritiene trattasi di un individuo trattenuto legittimamente dalle Forze dell'Ordine, ad esempio in caserma o nel commissariato, ovvero detenuto in carcere, che venga sottoposto ai suddetti degradanti trattamenti. Non potrebbe rientrare, quindi, il caso del cosiddetto arresto illegale: in primis perché è prevista una fattispecie specifica, come da articolo 606 del codice penale – che punisce "*il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni*" -; in seconda istanza perché è la stessa fattispecie della tortura che prevede tale caso specifico come aggravante.

Per completezza di analisi la legge introduttiva del reato di tortura ha previsto altresì, all'articolo 613 ter c.p., anche l'ipotesi di "istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura" quando "l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso" (la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni).

È stato anche modificato l'articolo 191 del codice di procedura penale in tema di prove illegittimamente acquisite e non utilizzabili se ottenute mediante delitto di tortura "e solo al fine di provarne la responsabilità penale" (di cui si dirà più avanti); il divieto di respingimento, espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato "quando vi siano fondati motivi di ritenere che essa rischi di esser

sottoposta a tortura”, nonché l’esclusione della immunità diplomatica agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale (quest’ultima appare una “ovvietà” ma, in un certo senso, la sua portata è rivoluzionaria in tema di immunità e guarentigie, così come sempre considerate).

Si osservava che non sono specificatamente indicate le modalità con cui si va a perpetrare tale delitto: anche in tal caso, in prima battuta, appare una circostanza ovvia in quanto quasi nessuna fattispecie di reato, essendo astratta, prevede con specificità le sue condotte. Ma, nel caso in esame, i mezzi con cui si torturerebbe (quindi si esclude il tentativo) una persona, sarebbero veramente indicativi della condotta e per la configurazione concreta della stessa (per esser ancor più chiari la norma non è sufficientemente determinata). Ad ogni modo trattasi di un reato, con dolo c.d. generico, sicuramente “abituale”, ossia con la reiterazione di più condotte (ma anche - per alcuni autori – un reato di evento “a forma vincolata”).

Prima della sua definitiva approvazione, per dovere di cronaca, il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa ha indirizzato ai Presidenti di entrambe le Camere, una nota con cui rappresentava preoccupazioni su alcuni aspetti del testo che, a suo avviso erano in contrasto con la giurisprudenza della CEDU, in particolare in ordine alla necessaria “reiterazione di più condotte” e al fatto che la tortura psicologica debba cagionare necessariamente “un trauma verificabile”; “in conclusione il Commissario rileva che le nuove disposizioni dovrebbero prevedere pene adeguate per i responsabili, avendo quindi un effetto deterrente, e dovrebbero garantire che la punibilità non sia soggetta a prescrizione né sia possibile emanare in questi casi misure di clemenza, amnistia, indulto o sospensione della sentenza”.⁴

Si rammenta che, nel nostro codice, oltre alla già citata previsione di cui all’articolo 606 per “l’arresto illegale”, è già previsto “l’abuso di autorità contro arrestati o detenuti” all’articolo 608 c.p.; la “perquisizione e la ispezione personale arbitrarie”, ai sensi dell’art. 609 c.p., e la “indebita limitazione di libertà personale, ex art. 607 del codice penale (a cui aggiungere il delitto di maltrattamenti, lesioni, violenza privata et c.).

Non si possono considerare anche queste alla stregua di una tortura? Non si poteva inserire un’aggravante ad una di queste condotte? Era necessario un nuovo reato, per colmare un presunto horror vacui?

Ad ogni qual modo il delitto in esame è stato introdotto, ergo bisogna ragionare con dei dati di fatto.

Alla stregua di tale ultima affermazione si richiama un procedimento penale, in corso a Varese, ove la Procura per i Minorenni ha ipotizzato per gli indagati, oltre ai delitti di sequestro di persona, lesioni personali aggravate e rapina, per la prima volta anche il neo reato di tortura *“alla luce del verificato e comprensibile trauma*

⁴ Studi Camera-Giustizia “L’ introduzione nel codice penale del reato di tortura (legge n.110 del 2017) - temi.camera.it/leg18/post/pl18_OCD25-270.html

psichico cagionato nella giovane vittima"⁵. I fatti sono i seguenti: un quindicenne viene sequestrato in un box e sottoposto a percosse, minacce e sevizie "per dare una lezione, affinché il vero obiettivo della rappresaglia – un amico della vittima – fosse avvisato" di cosa gli sarebbe successo (per il mancato pagamento di euro quaranta per un giro di marijuana). A commettere i fatti sarebbero stati quattro coetanei: "La vittima sarebbe stata imbavagliata con nastro adesivo, minacciata di morte con un coltello puntato alla gola nonché con una fiamma viva".

Le condotte perpetrate dagli autori, aberranti stante anche la giovane età di questi e della stessa vittima, dovrebbero rientrare, secondo l'accusa, nel delitto di tortura andando a concorrere con tutte le altre contestazioni. Le stesse avrebbero, quindi, cagionato nella giovane vittima sofferenze fisiche o comunque un verificato trauma psichico, con privazione della libertà, avendo comportato un trattamento inumano e degradante per la dignità umana. Questa la norma, come si è già visto. Naturalmente sarà un giusto processo a chiarire definitivamente i fatti e a confermare le imputazioni: ma la successiva riflessione che si vuole avanzare verte su due ulteriori circostanze specifiche, una di carattere generale e l'altra più specifica.

È noto che il delitto di tortura, sconosciuto al nostro codice penale, ha avuto una accelerazione dopo i (brutti) fatti di Genova (G8, Caserma Diaz e Bolzaneto). Ma, al tempo di commissione dei fatti, questo reato non esisteva (quindi, non era contestabile).

Al contrario, si sente oggi giorno di rapine in abitazioni commesse con modalità molto efferate contro le vittime. Si potrebbe, eventualmente, contestare – qualora riaccadessero fatti come la rapina a Lanciano ove sono stati selvaggiamente picchiati due coniugi e tagliato il lobo dell'orecchio alla signora – il delitto di tortura? Queste condotte non rientrerebbero nella fattispecie astratta? Ad avviso di chi scrive, sì.

Emerge prepotentemente, infatti, di come la tortura non sia necessariamente riferibile ai soli appartenenti ai pubblici poteri, ma che, come osservato da autorevolissima dottrina penalistica, essa "è spesso esercitata anche da soggetti privati che agiscono in forma organizzata"⁶

Anche etimologicamente, "tortura viene da torcere, forma verbale che esprime l'atto di piegare con la forza, deformandolo, un corpo, come accade nella tortura quale punizione" ed inoltre "nel nomen tortura, compare il concetto di torto, che è alla lettera l'opposto di diritto"⁷.

⁵ "Sequestro nel box: "Adesso ti bruciamo". Quattro arresti per il 15enne sevizato", Corriere/Lombardia del 24/11/2018

⁶ F. Viganò, "Sui progetti di introduzione del delitto di tortura", Parere reso nel corso dell'audizione svoltasi presso la Commissione giustizia della Camera dei Deputati il 24 settembre 2014, in *Diritto Penale Contemporaneo*, <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1411623460VIGANO2014g.pdf>

⁷ Andrea Pugiotto, "La Costituzione Italiana e il reato di tortura", in "Sicurezza Cum Grano Salis", 07/09/2017

Ben potrebbe, quindi, il taglio di un orecchio, rientrare interpretativamente nel limbo dell'art. 613 bis c.p.

Viene in mente, proprio in relazione a quest'ultimo caso, che la tortura ha a che fare con la dignità, con l'accezione kantiana dell'Uomo come fine e mai come mezzo: che la tortura, in ogni sua forma, offende, lede e degrada⁸ la dignità dell'omo e che quindi appare possibile essere commessa da chiunque e con i più disparati e inimmaginabili mezzi.

3. La seconda osservazione, come premesso, attiene invece all'introduzione, sempre con L. 110/2017, nell'art. 191 c.p.p., del comma 2 bis.

Esso prevede che *"Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale"*.

Peraltro, il dibattito relativo a questo risvolto processuale (della tortura) non è di certo nella storia, ma anzi, come è già stato osservato da altri autori⁹, *"attraversa tutto il dibattito illuministico sul diritto, da Verri a Beccaria (...) attraverso Cicerone e Sant'Agostino, che la logica perversa dei tormenti non aiuta a scoprire la verità, ma stabilisce unicamente la vittoria dell'individuo più forte, premiato dall'ostinata taciturnità, su quello più debole, che non esiterà a confessare il falso purché la sofferenza cessi"*.

D'altronde, il risvolto processuale dell'introduzione del reato di tortura è logicamente conseguente e necessario all'introduzione del reato stesso, anche se, ad onor del vero, tali condotte risulterebbero già coperte dall'art. 188 c.p.p. il quale prevedeva (e tuttora prevede), che *"Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti"*.

Difatti, anche se non si fosse inserita una disposizione di questo tipo, l'ordinamento non sarebbe stato caratterizzato da una lacuna, in quanto coloro che avrebbero posto in essere il reato di cui all'art. 613 bis o 613 ter, non avrebbero in ogni caso potuto poi vedere utilizzate le prove estorte in conseguenza della predetta

<http://www.sicurezzaacgs.it/la-costituzione-italiana-e-il-reato-di-tortura-prof-andrea-pugiotto.it>

⁸ Come attentamente osservato da M. Passione, "Fatti e misfatti. Un commento al ddl sul reato di tortura", in www.giurisprudenzapenale.it, 2017/6, citato da A. Bonomi, "Qualche osservazione sul nuovo reato di tortura introdotto nell'ordinamento italiano dalla l. n. 110/2017 alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984: aspetti di diritto costituzionale", in AIC, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 23 aprile 2018, n. 1/2018, pag. 1

⁹ Elisa Scaroina, "Il delitto di tortura: l'attualità di un crimine antico", 2018, Collana Studi Luiss - II serie, Dipartimento di Giurisprudenza, Cacucci Editore, pagg. 15 e 16. Prosegue l'autrice sostenendo attentamente che *" Non minore è la consapevolezza dell'assoluta contrarietà allo Stato di diritto di tale strumento da parte di Beccaria, che la definisce un «infame crogiuolo della verità"*,

commissione o, ancora, non si sarebbe comunque potuto porre in essere condotte torturatrici per estorcere prove, in quanto palese violazione della libertà morale tutelata già all'art. 188 c.p.p.

Basti pensare che la giurisprudenza di legittimità¹⁰, sul punto, posto che il divieto dell'art. 188 primo comma c.p.p. investe l'oggetto della prova e non è circoscritto al contesto formale delle sole prove dichiarative, ha sancito addirittura l'inutilizzabilità della intercettazione di conversazioni indizianti che erano state registrate in un ufficio di Polizia ove il locutore era stato sottoposto a minacce e violenze dal personale di p.g.

Un altro esempio giurisprudenziale coperto dall'art. 188 c.p.p. fu invece quello relativo alla responsabilità disciplinare del magistrato, ove la Suprema Corte¹¹ aveva ritenuto che *"integra l'elemento oggettivo costitutivo di un illecito disciplinare, rilevante a norma dell'art. 18 r.d.lg. 31 maggio 1946 n. 511, sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di rispetto della dignità della persona e della conseguente compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario, il comportamento del P.M. il quale disponga, nel corso delle indagini preliminari, una consulenza tecnica attraverso la quale una persona informata dei fatti venga sottoposta, in violazione del divieto di cui all'art. 188 c.p.p., ad una seduta ipnotica al fine di recuperare ricordi rimossi."*

Ma allora, se la libertà morale della persona nell'assunzione della prova è considerata dal legislatore alla stregua di un valore fondamentale, inviolabile e prioritario rispetto ad ogni altra esigenza sostanziale o processuale, e copre ipotesi che vanno dalla mera minaccia alle pratiche ipnotiche, qual era il bisogno di introdurre questo comma 2 bis all'interno dell'art. 191 c.p.p.?

Orbene, seppur apparentemente tale norma potrebbe apparire come una superfetazione, o come un'enunciazione di mero principio rafforzativa di una regola che già era tutelata dal codice di procedura penale, autorevole dottrina ha sul punto chiarito che, al contrario, *"In primo luogo, l'impiego della tortura fa scattare un divieto probatorio assoluto nei confronti di qualunque dichiarazione estorta, proveniente dall'imputato o dal testimone, indipendentemente dal fine che animava il torturatore¹²"* (...) e che *" In secondo luogo, la tortura rende inutilizzabili le dichiarazioni estorte non solo in vista della prova della responsabilità penale o,*

¹⁰ Si riporta, ad esempio, Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4429 del 30 gennaio 2014, in merito ad una fattispecie nella quale le conversazioni indizianti erano state registrate in un ufficio di Polizia, dove il locutore era stato sottoposto a minacce e violenze dal personale di p.g.): *"È inutilizzabile l'intercettazione delle dichiarazioni indotte in una persona dall'adozione di metodi o tecniche idonei a influire sulla sua capacità di autodeterminazione, posto che il divieto dell'art. 188, primo comma, c.p.p. investe l'oggetto della prova e non è circoscritto al contesto formale delle sole prove dichiarative."*

¹¹ Cassazione civile sez. un. 01 febbraio 2008 n. 2444

¹² F.S. CASSIBBA, "Brevi riflessioni sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni estorte con tortura ai sensi del nuovo art. 191 comma 2 bis c.p.p.", in *Diritto Penale Contemporaneo*, 4/2018, pag. 114

comunque, della veridicità dell'affermazione del fatto oggetto delle dichiarazioni, ma anche come spunto investigativo per la ricerca di altri elementi probatori. In breve, la violazione del divieto di impiegare la tortura a fini confessori o di raccolta di dichiarazioni fa scattare l'inutilizzabilità derivata di ogni elemento di prova reperito a partire dalle informazioni estorte¹³.

Viene alla mente, sul tema, la cd. teoria dei "frutti dell'albero avvelenato", ovvero dell'inutilizzabilità derivata delle prove frutto di una condotta illecita da parte della p.g. (o del p.m.) e della loro incidenza sulle prove successive raccolte, già analizzata, a livello sovranazionale, nel noto "caso Gäfgen" (Corte EDU, 30 giugno 2008, Gäfgen c. Germania), relativo alle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato nel corso di un interrogatorio di polizia "irrituale" perché reso in un contesto di violenza e intimidazione¹⁴, che tuttavia, in Italia non può ancora dirsi come principio recepito in senso assoluto, se non per quanto riguarda, appunto, le dichiarazioni estorte con la tortura, e tale recente disposizione normativa sembra avere dunque rafforzato tale tesi.

4. La terza ed ultima osservazione, a cui solo si accenna, riguarda ancora la cronaca attuale e la circostanza che, a commettere gravi reati o con modalità efferate, siano soggetti minorenni. Non si ritiene, a tal proposito, che sia il caso di compiere delle modifiche al procedimento penale minorile, molto (troppo?) garantista nei confronti di tali soggetti? Non sarebbe, in tal guisa, da rivedere il concetto (età) di imputabilità e l'istituto di sospensione del processo con messa alla prova? Se infatti l'accusa di tortura dovesse reggere in danno dei minori di Varese, essi rischierebbero di non ricevere comunque alcuna condanna (funzione retributiva) - si parla in via meramente astratta -, se venisse nei loro confronti sospeso il processo e messi alla prova.

Il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, come prima indicato, oltre a porre delle riserve sulla configurazione della norma introdotta, poneva l'accento sul "rischio" tout court di condoni nel caso di procedimenti penali per tortura.

Ovviamente si riferiva al processo ordinario, tralasciando quello minorile. Questo per significare che, pur inserendo nuovi reati o altre singole riforme (più o meno discutibili), se non si provvede a riforme più strutturali e generali, si vanifica - o addirittura si aggrava - la sua stessa funzione/intento iniziale.

D'altronde, come ha affermato anche parte della più attenta dottrina costituzionale, *"la tortura è come uno stupro: il corpo del carnefice entra a forza nel corpo della*

¹³ F.S. CASSIBBA, op. cit. pag. 115

¹⁴ Vedasi anche S. MAFFEI, "Il mantello della legge. Male captum, bene retentum e dottrina del "ritrovamento inevitabile" in una recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo", 2010, in CORSO-ZANETTI (a cura di), Studi in onore di M. Pisani, II, 2010, 349

*vittima, che il torturatore tratta come una cassaforte da scassinare*¹⁵ e, dunque, eludere l'obbligo di reprimerla penalmente, per uno Stato di Diritto, è quasi come rinnegare se stesso¹⁶, il che non deve, e non può, essere ammissibile.¹⁷

¹⁵ Andrea Pugiotto, "La Costituzione Italiana e il reato di tortura", in "Sicurezza Cum Grano Salis", 07/09/2017, <http://www.sicurezzaacgs.it/la-costituzione-italiana-e-il-reato-di-tortura-prof-andrea-pugiotto/>. L'autore aveva già analizzato la predetta fattispecie nell'interessante contributo "Repressione penale della tortura e Costituzione. Anatomia di un reato che non c'è", 17/02/2014, scritto per Diritto Penale Contemporaneo (n. 2/2014)

¹⁶ Ibidem

¹⁷ ci sia tuttavia permesso di riportare il monito già prudentemente enunciato da altri autori, ossia che " *affermare nei fatti il valore della sacralità dell'individuo, chiunque esso sia e qualunque crimine abbia commesso, è una delle sfide ineludibili dei prossimi decenni. Se non sapremo affrontarla, non potremo che scivolare lentamente verso la barbarie, smarrendo i tratti identitari della nostra stessa civiltà.*" , in A. COLELLA, "Repressione penale della tortura, riflessioni de iure condendo", in Diritto Penale Contemporaneo, 22 luglio 2014, pagg. 48-49